



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA**

*Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria*

**III CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO"**

via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT)

**Dirigente** tel 0803502029

Codice Fiscale 83006560722


[www.terzocircolobisceglie.gov.it](http://www.terzocircolobisceglie.gov.it)

**Direttore SGA** tel fax 080 3955752

Codice Meccanografico BAE070004

[info@terzocircolobisceglie.gov.it](mailto:info@terzocircolobisceglie.gov.it)

[baee070004@pec.istruzione.it](mailto:baee070004@pec.istruzione.it)



**FSE FESR**



**AI DOCENTI TUTTI  
Alla DSGA  
AL PERSONALE ATA  
SEDI**

CIRCOLARE n. 56

OGGETTO: NUOVE SANZIONI DISCIPLINARI

Si ritiene opportuno precisare che con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, si concretizza gli effetti della delega n. 15 del 4.3.09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione.

Il decreto è entrato in vigore dal **15 novembre 2009**.

Il primo passo fondamentale della [riforma Brunetta](#) è stato il nuovo sistema disciplinare dei dipendenti pubblici.

Le regole stabilite dalla contrattazione collettiva sono sostituite dalle nuove norme che prevedono **nuove sanzioni** ben più pesanti rispetto al passato. Infatti, secondo quanto stabilisce l'**articolo 55**, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque **la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:**

- **falsa attestazione** della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- **assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni** ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- **ingiustificato rifiuto del trasferimento** disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- **falsità documentali o dichiarative** commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

- **reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte** aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- **condanna penale definitiva**, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Inoltre, il licenziamento in sede disciplinare è **applicabile anche nel caso di prestazione lavorativa**, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, **per la quale l'amministrazione di appartenenza formula**, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, **una valutazione di insufficiente rendimento** e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

Sono richiamate le nuove norme al fine di scongiurare comportamenti ambigui e scorretti. Si sottolinea inoltre che rientrano nell'obbligo dell'orario di servizio dei docenti le ore della programmazione se non diversamente disposto.

***Bisceglie, 27/11/2012.***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. SSA ANTONIETTA SCURANI